

GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Dott. Ing. Silvio SAFFIOTI – Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Savona

**C/o Comando Provinciale VVF Savona
Via Nizza, 35
SAVONA**

1. GENERALITA'

La natura del servizio tecnico di soccorso svolto dalle realtà periferiche (Comandi Provinciali) del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco costituisce, per l'ampiezza delle competenze e l'estensione delle tipologie dei soccorsi da svolgere e degli ambiti in cui operare, un completo "campo di prova" delle problematiche di gestione della sicurezza delle attività lavorative nelle Organizzazioni che erogano servizi nonché di quelle inerenti la "qualità" presenti nelle attività medesime.

Pur nella "atipicità" che caratterizza dal punto di vista della "sicurezza del lavoro" le attività di soccorso ordinario e di protezione civile svolte dai Vigili del fuoco, è indubbio che questa categoria di lavoratori, proprio perché esposta a innumerevoli ed imprevedibili fattori di rischio nello svolgimento della propria attività esterna alle sedi, necessita di operare con il **massimo livello di sicurezza compatibile con ogni singola situazione operativa**. Ciò può essere ottenuto agendo su tutti i diversi aspetti che contribuiscono a costruire la prestazione lavorativa; tra questi si citano:

- la preparazione fisica
- l'addestramento professionale
- l'istruzione tecnica
- la standardizzazione di tecniche e procedure
- l'organizzazione e la pianificazione delle attività
- la comunicazione interna e l'integrazione nel lavoro di squadra e fra squadre
- la completa conoscenza del territorio e dei suoi rischi
- la dotazione e l'utilizzo dei migliori dispositivi di protezione individuale disponibili sul mercato
- la disponibilità di automezzi, sistemi di telecomunicazione e attrezzature tecniche d'avanguardia.

Il presente lavoro si propone di indicare una possibile strategia di approccio alla problematica, suggerendo altresì al riguardo alcuni strumenti operativi concreti, in un'ottica di "qualità totale del servizio" e nella prospettiva di poter applicare tale strategia ad una "organizzazione che apprende" ("learning organization"), mantenendo sempre la propria connotazione pubblica, di Amministrazione cioè che opera sempre nel primario interesse della collettività.

2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

SICUREZZA : perché ?

Perché avere come obiettivo una sempre maggior livello di sicurezza degli operatori del soccorso tecnico significa:

- ridurre gli infortuni del personale componente le squadre operative e avere quindi maggiori possibilità di prestare un soccorso efficace oltre che una minore incidenza sulle disponibilità di organico del Comando VVF e minori costi sociali;
- non aumentare ingiustificatamente un livello di rischio già di per sé elevato intrinsecamente insito nell'attività lavorativa di soccorso del vigile del fuoco;
- ridurre i rischi per la popolazione e per tutti gli altri lavoratori ed operatori esterni al CNVVF presenti sugli scenari di intervento;
- conseguire il rispetto della legislazione esistente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- costituire esempio di professionalità e di "cultura della sicurezza" per tutte le altre categorie di lavoratori e per la società in genere, quale contributo concreto da parte dei "professionisti della sicurezza" alla creazione di tale cultura;
- andare incontro alle aspettative della cittadinanza che si attende in particolare dai Vigili del fuoco un servizio professionale e guarda tutte le modalità con cui tale servizio viene reso.

Nel caso del servizio di soccorso tecnico urgente erogato dal CNVVF “SICUREZZA” E “QUALITA’ DEL SERVIZIO” sono due aspetti strettamente collegati, sono anzi imprescindibili l’uno dall’altro. Ogni fattore sul quale l’azione di modifica e miglioramento consente di aumentare la sicurezza dell’operatore VF (e, più in generale, delle operazioni di soccorso) costituisce - automaticamente - anche un fattore di miglioramento della qualità del servizio; e viceversa.

Pertanto un piano strategico che - a livello di Comando provinciale - si proponga il raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza degli operatori del soccorso, potrà e dovrà costituire anche - già di per sé - un piano per il miglioramento della qualità, e - in massima parte - risulterà vero anche il viceversa.

Un tale programma potrà quindi essere proposto sia per la realizzazione di specifici obiettivi di gestione del servizio tecnico che come parte di un più generale programma avente per “motore” la “qualità totale” del servizio di soccorso offerto.

A parere di chi scrive dovrebbe trattarsi di un processo non circoscritto a specifici termini temporali: il “problema sicurezza” dovrebbe infatti essere trattato non come un periodo definito nel quale attuare determinate iniziative, bensì come un elemento centrale caratterizzante fortemente tutta l’azione del Comando Provinciale e dei suoi addetti nel corso del tempo e meritevole di essere oggetto di una strategia di miglioramento permanente.

3. NORMATIVA

Come ben noto la materia risulta regolamentata in termini generali e non contiene ovviamente riferimenti inerenti specificamente il “servizio di soccorso tecnico urgente” reso dai Vigili del fuoco. L’esame dei più recenti testi di legge in materia offre interessanti spunti di riflessione.

Il D.Lvo 626/’94, coordinato con il successivo D.Lvo 242/’96, avente per oggetto il “ miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, recita fra l’altro:

*art. 1 – comma 1 - Il presente D.Lvo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori **durante il lavoro**, in tutti i settori di attività, **pubblici** e privati\.*

*art. 1 – comma 2 – Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e **dei servizi di protezione civile**(omissis) le norme del presente decreto sono applicate **tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato** [...] individuate con decreto del Ministro competente di concerto con Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.*

art. 1 – comma 4 bis – Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, E, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.

*art. 2 – comma 1 – lettera b) – **Datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto **titolare di poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lvo 29/’93, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.***

art. 3 – comma 1 - Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

- b) *eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;*
- c) *riduzione di rischi alla fonte;*
- d) *programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;*
- e) *sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
- f) *rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;*
- g) *priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- h) *limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
- i) *utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;*
- l) *controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;*
- m) *allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;*
- n) *misure igieniche;*
- o) *misure di protezione collettiva ed individuale;*
- p) *misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;*
- q) *uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
- r) *regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;*
- s) *informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;*
- t) *istruzioni adeguate ai lavoratori.*

art. 4 – comma 5 – *Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori, ed in particolare:*

- (...omissis ...)* c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza*
- d) *fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
- e) *prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) *richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) *richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;*
- h) *adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- J) *informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; (... omissis ...).*

Come si può rilevare, se le suddette disposizioni di legge – che per la parte citata riportano principi del tutto generali - vengono lette in riferimento all'attività di soccorso quotidiana dei Vigili del fuoco, pensata in tutti i suoi aspetti ed i suoi momenti, ne consegue che l'effettiva

applicazione della normativa citata ha notevoli ripercussioni sull'organizzazione generale del servizio e può influenzarla notevolmente.

Basti pensare - a puro titolo di esempio - alle modalità di formazione ed addestramento del personale operativo, ai criteri di composizione ed utilizzo delle squadre VVF, alla preventiva organizzazione degli interventi di soccorso di maggior impegno (che tenga conto delle prevedibili situazioni di elevato rischio ed elevato stress psico-fisico dei lavoratori impegnati), alla problematica della protezione collettiva ed individuale dei lavoratori, a quella dell'igiene degli indumenti e dotazioni da intervento, della sicurezza ed ergonomia degli automezzi e delle attrezzature di intervento. E' una problematica che presenta infinite sfaccettature, che necessita di progressivi interventi migliorativi e che lascia continui spazi a soluzioni innovative.

E comunque, pur non prestandosi l'attività di soccorso dei Vigili del fuoco ad essere schematizzata, prevista e preordinata in tutti i suoi aspetti di dettaglio, è pur vero che il dirigente dei Comandi provinciali ha il dovere - per poter affermare di aver attuato tutto quanto era nelle sue possibilità in materia di sicurezza del servizio di soccorso - di porre in essere un sistema di permanente miglioramento della struttura organizzativa che miri a rendere la stessa sempre più coerente con i principi generali sanciti dalla legge.

Nell'attuare quanto sopra il dirigente non è tuttavia solo e può pretendere l'impegno dell'intera struttura, poiché la norma di legge citata recita anche:

art. 5 – *Obblighi dei lavoratori*

1. *Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *In particolare i lavoratori:*
 - a) *osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione individuale;*
 - b) *utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - c) *utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
(..... omissis))
 - f) *non compiono di loro iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
(.... Omissis)
 - h) *contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.*

A questo proposito è da osservare che, nell'ambito della singola unità operativa VVF (squadra) il Caposquadra è titolare nell'intervento delle prerogative previste dalle leggi di sicurezza del lavoro per la figura del "preposto" e che pertanto egli ha una particolare responsabilità in tema di sicurezza del singolo intervento di soccorso nei confronti della squadra che coordina.

Anche l'art. 12 – comma 1 – lettera a) del D.Lvo 626/94 (*il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso[omissis]*) e l'art. 15 comma 1 (*il datore di lavoro.... [omissis].... prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari*

rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati) farebbero presupporre che il dirigente preposto al Comando Provinciale abbia il compito di organizzare opportune procedure di concerto con le competenti autorità sanitarie in modo che il personale VVF dipendente impegnato nel servizio di soccorso possa contare su un valido e pronto supporto medico di emergenza in caso di necessità.

Occorre infine ricordare, per completezza, le seguenti disposizioni:

art. 40 – comma 2 del D.Lvo 626/’94 : *Non sono dispositivi di protezione individuale: (omissis) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio*

Titolo VII. Protezione da agenti cancerogeni. Art. 67 – comma 1: *se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima le misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza;*

comma 3: *il datore di lavoro comunica al più presto all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.*

La prima delle citate norme non esime comunque dalla ricerca di sempre migliori soluzioni per la protezione individuale dei lavoratori del CNVVF.

La seconda di queste due ultime disposizioni potrebbe trovare applicazione ai casi di intervento dei Vigili del fuoco in presenza di radioattività o di sostanze chimiche cancerogene.

Al riguardo si ritiene che in tutti i casi di intervento per incendio con sospetto coinvolgimento di sostanze che possono originare prodotti di combustione pericolosi o di fuoriuscita accidentale di sostanze pericolose per la salute una corretta procedura di intervento dei Vigili del fuoco dovrebbe prevedere l’accurata e tempestiva verifica di questi fattori di rischio, con il diretto coinvolgimento delle competenti autorità di controllo sanitario ed ambientale (ASL, ARPA, ecc....).

4. IL PROGETTO

4.1 OBIETTIVI


Si indicano di seguito i “target” di un progetto avente per scopo il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza del servizio di soccorso, che risultano essenzialmente tre: l’operatore (il lavoratore che opera il soccorso), l’Amministrazione (che ha la responsabilità di tutelare il lavoratore) e la Comunità (cittadini che si trovano a contatto con i soccorritori e – più in generale – insieme di tutti gli utenti del servizio di soccorso).

4.2 CARATTERISTICHE DELLA PROBLEMATICIA

In considerazione della molteplicità degli scenari di intervento nei quali il personale operativo del CNVVF espleta il servizio di soccorso e della estrema varietà delle operazioni elementari in cui ogni intervento può essere pensato come suddiviso, risulta necessario procedere preliminarmente ad un’ analisi di rischio degli scenari incidentali anzidetti.

La “valutazione del rischio” nelle attività di soccorso, formazione ed addestramento svolte dal CNVVF deve necessariamente essere condotta secondo il seguente

SCHEMA LOGICO GENERALE



Si riporta di seguito lo stralcio del documento ufficiale del CNVVF inerente l'argomento (2 in Bibliografia).

L'attività di soccorso del CNVVF viene espletata a seguito di eventi comportanti esposizioni a rischi di varia natura non preventivamente identificabili.

Lo scenario che determina il rischio è di tipo variabile e indefinibile e pertanto la definizione di luogo di lavoro così come indicato ordinariamente dalla norma risulta impossibile.

L'operatore VVF è istituzionalmente preposto a svolgere la propria attività di soccorso tecnico urgente per la tutela della salvaguardia delle persone, degli animali e dei beni in condizioni caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) urgenza
- b) emergenza
- c) presenza di situazioni di pericolo inevitabile
- d) condizioni al contorno variabili e non perfettamente prevedibili

pertanto l'applicazione del D.L.vo 626/'94 nell'attività di soccorso svolta dal CNVVF implica un approccio alle problematiche connesse alla gestione della sicurezza specifico e di tipo diverso rispetto a quello usualmente seguito per i luoghi di lavoro così come ordinariamente definiti.

L'eliminazione dei rischi connessi agli scenari incidentali in cui opera il Corpo diviene problematica qualora perseguita secondo le "misure generali di tutela" di cui all'art. 3 del D.Lvo 626/'94 per cui l'obiettivo resta quello di ridurre il rischio fino a che ciò sia possibile, nella misura in cui possa ottemperarsi al combinato obbligo di salvaguardare la sicurezza dell'operatore e di gestire efficacemente la primaria ed irrinunciabile opera di soccorso.

Dall'analisi svolta è emerso che gli aspetti sui quali agire per aumentare le condizioni di sicurezza sono i seguenti in ordine di priorità:

- 1) ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
- 2) MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 3) ATTREZZATURE
- 4) AUTOMEZZI

Partendo da tale analisi si può affermare che gli elementi essenziali caratterizzanti la sicurezza del servizio di soccorso urgente erogato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco (nonché i correlati aspetti della qualità) risultano:

1. Fattore umano (formazione, addestramento, istruzione e informazione degli operatori, organici disponibili e utilizzo delle risorse umane disponibili)
2. Fattore strumentale (sedi di servizio, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti [di squadra ed individuali])
3. Fattore organizzativo (struttura organizzativa interna, procedure operative, pianificazioni e predisposizioni, protocolli operativi)
4. Fattore ambientale esterno (territorio e suoi rischi specifici, interazione con le altre organizzazioni preposte a soccorso o che concorrono ad esso, strutture di coordinamento operativo e di protezione civile).

4.3 DATI ED INFORMAZIONI

Occorre attingere a tutte le fonti di dati ed informazioni disponibili a livello di Comando VVF per:

- valutare il livello di sicurezza esistente allo stato attuale;
- valutare le tipologie degli interventi di soccorso usualmente espletate e quelle prevalenti, nonché il grado di frequenza di ognuna (anche presso le diverse sedi);
- prefigurare i possibili scenari di intervento per emergenze di livello superiore (maxiemergenze) o per calamità di protezione civile (sul territorio di competenza e in ambito regionale e nazionale), anche in base all'analisi critica dei rischi presenti sul territorio di competenza.

Fra tali documenti rivestono speciale importanza i rapporti statistici inerenti gli infortuni nonché l'attività operativa. Per tale motivo si evidenzia l'importanza di organizzare al meglio l'ufficio preposto alla raccolta ed all'elaborazione di queste informazioni; non soltanto quindi un "Ufficio Statistica che organizza schematicamente dei dati "storici", ma un servizio in grado di elaborare questi dati in forma di "report" utili alle valutazioni del "management" del Comando Provinciale.

4.4 I PROCESSI

Un'analisi approfondita dell'aspetto "sicurezza" del servizio di soccorso non può prescindere dalla disamina dei diversi processi che costituiscono il servizio erogato; per ognuno di essi è necessario individuare i fattori caratteristici, le criticità e gli indici che consentono di misurare il livello di sicurezza e quello di qualità del particolare processo.

Si riporta di seguito un esempio schematico di suddivisione del servizio in processi da analizzare singolarmente:

Servizio: INTERVENTO DI SOCCORSO PER INCENDIO DEPOSITO INFIAMMABILI
Processi:
1 – Ricezione chiamata/e di soccorso da parte dell'operatore della Centrale Oper. "115"
2 – Attivazione della squadra/e incaricate del soccorso
3 – Trasferimento (percorso) delle unità VF sul luogo dell'intervento
4 – Informazioni alle unità VF prima dell'arrivo sul posto
5 – Approccio della squadra, secondo le indicazioni del Capo partenza, all'intervento
6 – Dotazioni della squadra e dei relativi automezzi di soccorso utilizzati e loro impiego
7 – Attività di assistenza e supporto alle unità VF da parte della Centrale Operativa "115"
8 – Attività congiunte con altre Organizzazioni/Enti operanti sullo scenario incidentale
9 – Attività di supporto da parte del Funzionario Tecnico di guardia
10 – Comunicazioni (radio, telefoni, ecc....)

Soltanto dopo avere condotto l'analisi di dettaglio dei singoli processi nelle diverse casistiche di intervento è possibile riesaminare con maggiore dettaglio i quattro fattori già indicati in precedenza (umano, strumentale, organizzativo ed ambientale), introducendo le migliorie che mirano a contenere le criticità; in questa fase particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti organizzativi e procedurali che influenzano la sicurezza del servizio di soccorso.

Un aspetto nuovo e ancora non sufficientemente approfondito nella predisposizione dei programmi formativi di base destinati al personale operativo del CNVVF è l'insegnamento delle metodologie di "valutazione dei rischi" sugli scenari incidentali, che è già bagaglio di svariati corsi di qualificazione o di specializzazione. Questa "abilità" è ritenuta un bagaglio fondamentale ai fini della sicurezza dell'operatore "vigile del fuoco".

5. PROCEDURE

Per procedere nella fase organizzativa procedurale è bene chiarire preliminarmente cosa si vuole che siano le "procedure". Si devono distinguere le Procedure Operative dalle Pianificazioni di intervento VF. Occorre poi definire criteri standardizzati (almeno a livello di Comando Provinciale, ma in alcuni casi sarebbe bene che la standardizzazione fosse di livello più elevato) per la predisposizione delle Procedure Operative Standard e delle Pianificazioni di intervento VF.

Per approfondimenti su questo aspetto si rimanda alla memoria contenuta negli atti del Convegno "Soccorrere in sicurezza" (7 in Bibliografia).

Si riportano in allegato due esempi di tali documenti introdotti e sperimentati presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Savona.

6. PIANO STRATEGICO DI MIGLIORAMENTO

Per avere requisiti di concretezza e pragmaticità il piano di lavoro che si ponga come obiettivo "strategico" di medio periodo il miglioramento degli standard di sicurezza degli operatori nell'ambito del servizio di soccorso tecnico urgente, dovrà necessariamente avere come momento fondamentale quello della definizione puntuale ed oggettiva (effettuata sulla base di parametri possibilmente misurabili) degli obiettivi concreti di miglioramento degli standard.

A titolo puramente indicativo una prima ipotesi di obiettivi primari potrebbe riguardare le seguenti caratteristiche del servizio:

- riduzione del numero di incidenti stradali ad automezzi "in soccorso"
- riduzione del numero di infortuni professionali e incidenti.

Obiettivi di livello secondario potrebbero riguardare:

- aumento del numero di procedure operative standard del Comando riguardanti il servizio di soccorso
- aumento dell' "indice di formazione" del Comando (numero di giorni di formazione per anno per addetto)
- miglioramento del tipo e numero di dotazioni di intervento di squadra e di sicurezza individuali.

I suddetti aspetti dovrebbero pertanto essere oggetto di misurazione e verifica periodica, costituendo gli "indici" del buon esito del programma attuato.

La strategia di attuazione del piano dovrebbe articolarsi in diverse FASI successive:

- analisi dei bisogni (di sicurezza e qualità);
- valutazione critica dei risultati delle indagini anzidette;
- sensibilizzazione di tutti gli addetti volta alla creazione di una "visione" condivisa di necessità di miglioramento dei livelli di sicurezza;

- creazione di specifici “gruppi per la sicurezza” (uno per ogni aspetto critici individuato) e proposta di interventi concreti con relativo programma di attuazione;
- la fase operativa di attuazione degli interventi migliorativi (che dovrebbe coinvolgere il personale dell'intera struttura e concretizzarsi anche in una vera e propria “campagna” interna di sicurezza e qualità.

Al termine del periodo attuativo, che non deve essere necessariamente compreso temporalmente, ma è anzi bene che si sviluppi per un tempo congruo per far sì che le novità ed i miglioramenti introdotti entrino gradualmente a far parte della “cultura” e della “forma mentale” dell'organizzazione, dovrebbe seguire un periodo di monitoraggio dei risultati, nel corso del quale dovrebbe essere altresì perseguito l'obiettivo del costante mantenimento nel tempo dei nuovi standard, badando di mantenere sempre alta la “tensione interna” sul tema della SICUREZZA e su quello connesso della QUALITA' e di impedire il fisiologico “rilassamento degli addetti.

In un'ottica di QUALITA' TOTALE il “problema sicurezza” dovrebbe infatti – come già evidenziato - essere trattato come strategia di miglioramento permanente.

20. BIBLIOGRAFIA

- 1) Dott. Ing. Giorgio Alocci – *“Analisi di rischio negli scenari incidentali: metodologia di prevenzione e protezione per gli operatori del soccorso”* – Atti del Convegno V.G.R. PISA Ottobre 1998
- 2) Lettera-Circolare DGPCSSAA – STC- Isp. Emerg. n° EM 4270/41446 del 24.9.1998 – *“Applicazione del D.Lvo 626/94 al personale Operativo del C.N.VV.F. – Ambito degli interventi di soccorso”*
- 3) Ministero dell'interno – DGPCSSAA – CNVVF – STC – *“Linee guida per l'elaborazione delle procedure operative di intervento e di soccorso”* – Rev. Del 26.7.1999
- 4) Dott. Ing. Silvio Saffioti – *Proposta di “Manuale operativo del servizio di soccorso”* – Comando provinciale VVF Genova – 1996
- 5) Comando Provinciale VVF Savona – *“Manuale Operativo per il servizio di soccorso e per la gestione delle emergenze”* – 1997
- 6) Ministero dell'interno – DGPCSSAA – STC – Ispettorato per la formazione professionale – *“Analisi statistica relativa agli infortuni professionali nel Corpo Nazionale vigili del fuoco”* – Anno 1996
- 7) Dott. Ing. Silvio Saffioti – *“La sicurezza del personale operativo nell'intervento di soccorso tecnico urgente – La “cultura” delle procedure operative”* (Atti del Convegno “Vigili del fuoco: soccorrere in sicurezza” – Roma – Aprile 2002)

DISPOSIZIONE PER TUTTO IL PERSONALE OPERATIVO			
	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona Procedura Operativa Standard numero GC 1.0 Ufficio Corsi 626		Data 18.02.2002
			Versione 1.0
Approvato:	Saffioti	Controllato:	Saffioti
		Redatto:	Ronconi

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si definisce come Ufficio Corsi 626 la struttura organizzativa e funzionale del Comando per preparazione e svolgimento in sede locale dei Corsi di formazione per addetti antincendio ai sensi del Decreto Legislativo 626./94 (di seguito indicati semplicemente come Corsi 626/94).

La tipologia e i programmi relativi ai corsi 626 vengono indicati nella P.O.S. numero GC 1.1

Il personale da impegnare nelle docenze è stabilito nella P.O.S. numero GC 1.1.1

LEGGI E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto Ministero Interno 14.10.1996;

Decreto Ministero Interno 10.03.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare Ministero Interno numero 1/2439-9 del 12.03.1997;

Circolare Ministero Interno 201362/3022 del 15.05.1997;

Circolare Ministero Interno numero 203439/3022 del 28.10.1997;

Circolare Ministero Interno numero 1178/9104 del 24.03.1998;

Decreto Ministero Interno 21.12.2001.

Si rappresenta inoltre che con la presente P.O.S. sono abrogate tutte le disposizioni e gli ordini di servizio aventi per oggetto la modalità di funzionamento del servizio di Corsi 626/94.

PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO CORSI 626

Il personale addetto all'ufficio Corsi 626 è composto da:

- a) Numero 1 Funzionario responsabile in qualità di supervisore
- b) Numero 1 personale del supporto tecnico amministrativo contabile (S.T.A.C.) di qualifica non inferiore al 5° livello funzionale
- c) Numero 4 C.R./C.S. o V.P. inseriti nei quattro turni di servizio addetti alla manutenzione del materiale di cui alla P.O.S. numero GC 4.1

DISPOSIZIONE PER PERSONALE OPERATIVO		
	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona Procedura Operativa Standard numero MT 1.0 Materiale tecnico in caricamento agli automezzi	Data 11.09.2000
		Versione 1.0
Approvato:	Il Comandante Provinciale (Dott. Ing. Silvio Saffioti)	Estensore C.T.A. Andrea RONCONI

Si sottolinea che la ricarica delle bombole degli autorespiratori viene effettuata esclusivamente dal Laboratorio Autorespiratori della Sede Centrale e dal Laboratorio Autorespiratori del Distaccamento di Albenga. In caso di necessità sarà cura dei distaccamenti limitrofi richiedere all'una o all'altra sede la ricarica delle bombole vuote che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

MODIFICA DEI CARICAMENTI

Il caricamento degli automezzi non può essere mai variato se non a seguito di esplicita autorizzazione da parte dei responsabili dei caricamenti dei turni o del Distaccamento e del funzionario tecnico responsabile dei medesimi.

Si rammenta che caricamenti non adeguatamente studiati possono caricare eccessivamente l'automezzo facendolo finire fuori dalle portate massime previste dalla casa costruttrice.

MATERIALE TECNICO NON TRASFERIBILE

Il materiale tecnico che non può essere mai trasferito da un automezzo all'altro è quello le cui matricole o identificativi, sono strettamente connessi alla targa dell'automezzo stesso.

Tale collocazione permette, infatti, al personale che deve periodicamente controllare l'efficienza di tale materiale di trovarlo in modo rapido e certo riducendo i tempi necessari per le verifiche.

Il sottoelencato materiale può essere trasferito, solo per urgenti esigenze di soccorso o per guasti che riducano in modo considerevole la funzionalità del servizio di soccorso, da un automezzo all'altro. Il trasferimento, sia esso dovuto ad esigenze di soccorso che a guasti, dovrà essere celermente comunicato al reparto indicando l'attrezzatura, la marca, la matricola e la nuova collocazione

Attrezzatura	Reparto
Radio Veicolare	Laboratorio Radio
Divaricatori e cesoie con relativo motore	Magazzino Tecnico
Motoseghe e Mototroncatrici	Magazzino Tecnico
Lampade Portatili	Laboratorio Radio
Scale all'italiana e a ganci	Magazzino Scale
Cuscini Solleventori e relativi accessori (bombola esclusa)	Magazzino Tecnico
Corde e attrezzature di discesa	Gruppo S.A.F.
Sistemi di produzione schiuma	Magazzino Tecnico

CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui un automezzo sia costretto ad un fuori servizio prolungato sarà cura del responsabile dei caricamenti del turno o del Distaccamento scaricare completamente il caricamento e, una volta compilato un elenco completo dello stesso, sistemarlo in un magazzino chiuso. Si sottolinea che la radio veicolare non deve essere lasciata sugli automezzi in caso di fuori servizio prolungato.

La pagina 3/3 è l'allegato modello Attr/Socc.



COMANDO PROVINCIALE VIGILI del FUOCO DI SAVONA

MATERIALE - ATTREZZATURA DI SOCCORSO

Il Sottoscritto _____

in qualità di ⁽¹⁾ _____

del ⁽²⁾ _____ porta a conoscenza di questo

Comando che in data _____ alle ore _____

Il materiale di seguito indicato risultava ⁽³⁾ _____

Savona, li _____

Il dichiarante

(1) Indicare la qualifica (V.P., C.S., C.R. o Capo Distaccamento)

(2) Indicare la sede di servizio

(3) Indicare "smarrito" - "guasto" - "sostituito"

SPAZIO RISERVATO AL MAGAZZINO

Non scrivere nella zona sottostante

Numero richiesta

del

Note:
